



CITTÀ DI CIAMPINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto N. 3

del 31-01-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)

L'anno **duemilaventitre** il giorno **trentuno** del mese di **gennaio** alle ore **14:30** e seguenti nella Sala delle adunanze consiliari, convocata con inviti scritti recapitati a termine di legge, si è riunito in seduta **Pubblica Straordinaria** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale.

Alla trattazione del presente punto risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

COLELLA EMANUELA	Sindaco	Presente	Di Benedetto Massimo	Consigliere	Presente
Perandini Andrea	Consigliere	Presente	Cucchiella Luana	Consigliere	Presente
Capanna Simonetta	Consigliere	Presente	Del Tutto Mauro	Consigliere	Presente
Crescenzi Angelica	Consigliere	Presente	Ballico Daniela	Consigliere	Assente
Mastroianni Giovanni	Consigliere	Presente	Contestabile Anna Rita	Consigliere	Presente
Di Matteo Nicolo'	Consigliere	Presente	Carenza Ranieri	Consigliere	Presente
Petrucci Alberta	Consigliere	Presente	Di Luca Gianfranco	Consigliere	Presente
Campagna Daniela	Consigliere	Presente	Atzori Mirella	Consigliere	Presente
GENTILE EMANUELA	Consigliere	Assente	Balmas Massimo	Consigliere	Presente
Massanisso Piero	Consigliere	Presente	Porchetta Alessandro	Consigliere	Assente
Mascali Isabella Loredana	Consigliere	Presente	De Rosa Francesca	Consigliere	Presente
Biondi Emilio	Consigliere	Presente	TESTA MAURO	Consigliere	Presente
Tomaino Simona	Consigliere	Presente			

Presenti N. 22

Assenti N. 3

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Il Presidente del Consiglio Dott. MAURO TESTA** invita a procedere alla trattazione dell'oggetto sopra indicato. Il Presidente nomina in qualità di scrutatori i Consiglieri Capanna, Massanisso e Atzori.

Partecipa **Il Segretario Generale DOTTORESSA CLAUDIA TARASCIO** con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visti i pareri al presente atto, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Parere di regolarità tecnica Favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ciampino, 24-01-2023

Il Dirigente
D.ssa Francesca Spirito

Parere di regolarità contabile Favorevole ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ciampino, 24-01-2023

Il Dirigente Servizio Finanziario
D.ssa Francesca Spirito

Il Presidente Testa apre la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno e invita l'Assessore Catalini ad illustrare la proposta Deliberazione in oggetto.

VISTO l'Art. 1, commi da 641 e ss., della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., concernente la disciplina del Tributo comunale sui Rifiuti (TARI);

VISTO l'Art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997 e ss.mm.ii., secondo cui: *“1.Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”*;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 16/04/2021, con la quale è stato approvato il Regolamento TARI e successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 29/06/2021;

VISTO l'Art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, con il quale sono state assegnate all'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge n. 481/1995”*; in particolare, il legislatore ha attribuito all'Autorità **funzione di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti**, come indicato nel dettaglio nei commi da 527 a 530 della richiamata Legge n. 205/2017;

VISTO il D.Lgs. n. 116/2020 e ss.mm.ii., concernente: *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.”*;

VISTA la Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 ha disciplinato il Testo Unico della *“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”* (TQRIF), attuando l'obiettivo di *“far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica”*;

RILEVATO che, nel dettaglio, la delibera ARERA n. 15/2022 ha stabilito nell'Allegato “A” della medesima, quanto segue:

- Art.6 – gli utenti devono presentare richiesta di attivazione del servizio entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile. Tale richiesta può pervenire a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, utilizzando l'apposito modello messo a disposizione sul sito del gestore del servizio, in modalità anche stampabile e compilabile online. Analogamente è previsto, all'Art. 10 del medesimo allegato, per le istanze di variazione/cessazione TARI.
- Art. 11 – “Contenuti minimi della risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio”, che declina diversamente le situazioni in cui la variazione del servizio comporta una riduzione dell'importo da addebitare o un aumento; laddove nel primo caso, la variazione produce effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione, qualora la richiesta sia presentata entro il termine di 90 giorni (Art. 10.1), o dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine; le richieste che portano ad un aumento dell'onere producono effetti sempre con riferimento alla data in cui è intervenuta la variazione (da presentare comunque entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione);
- Art. 23 – per le modalità di versamento della TARI si stabilisce che il termine di scadenza è fissato in almeno 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione; inoltre, sia il termine di scadenza quanto la data di emissione devono essere indicati in maniera chiara nella bolletta/fattura di pagamento; ARERA ha, altresì, precisato che detto termine di scadenza va rispettato solo per il pagamento in un'unica soluzione o per la

prima rata, quando sono consegnate bollette/fatture con diverse scadenze; inoltre, eventuali ritardi di consegna del documento non possono essere in nessun caso imputati all'utente;

- Art. 26 – nel quale viene disciplinato anche il versamento periodico e rateale della bolletta/fattura che, comunque, deve essere inviata almeno una volta all'anno e può contenere più bollette/fatture con diverse scadenze, secondo le modalità ed i contenuti prescritti agli Artt. 4, 5, 6, 7 e 8 della delibera ARERA, fatta salva la possibilità per il gestore, in accordo con l'Ente territorialmente competente, di emettere più documenti, comunque non superiore al bimestre;
- Art. 24 – viene stabilito che il gestore del servizio di bollettazione TARI (tributo) deve garantire all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita (ad es. F24) dell'importo dovuto per la fruizione del servizio. Tuttavia, se il gestore prevede una modalità di pagamento onerosa, non può essere addebitato un onere maggiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità;
- Art. 28 – in ordine alle modalità di rimborso, viene stabilito in 120 giorni la tempistica entro la quale i gestori (e quindi anche i Comuni) sono tenuti a restituire agli utenti gli importi non dovuti da questi; si specifica, altresì, che il “tempo di rettifica” è “il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione ai sensi dell'Art. 27 e la data di accredito della somma erroneamente addebitata”;

ACCERTATO che, in ordine le previsioni sopra illustrate, indicate da ARERA, si pongano in palese contrasto con la normativa dettata dal legislatore nazionale in tema TARI; rilevando quanto segue:

- a decorrere dal 1° gennaio 2023, i Comuni si troveranno a dover rispettare disposizioni fra loro in conflitto, considerati i problemi di compatibilità fra le due previsioni, in quanto, anche secondo l'orientamento della dottrina, i provvedimenti di ARERA sono da qualificarsi come atti normativi di rango secondario (ossia atti regolamentari) e, dunque, di rango inferiore rispetto alle leggi o agli atti aventi forza di legge (norma TARI);
- come già evidenziato da ANCI-IFEL (rif. Nota del 6 aprile 2022) la norma che ha istituito ARERA non ha esplicitamente autorizzato deroghe o modifiche a norme di legge; infatti, la stessa IFEL afferma che *“qualora il legislatore avesse voluto concedere ad ARERA poteri “normativi” non si prevederebbe in capo alla stessa la potestà di “formulare proposte” di modifica della disciplina vigente al competente Organo di Stato. [...]”*; ne deriva che proprio il rispetto del principio di gerarchia delle fonti non consente alla fonte di livello inferiore (provvedimento di ARERA) di prevalere su quella di rango superiore (disposizioni TARI);
- altresì, è doveroso far notare come i provvedimenti di ARERA si trovano al medesimo livello dei regolamenti comunali e, in ragione di tale circostanza, l'Autorità ritiene che i Comuni debbano adeguarsi ai suoi provvedimenti;
- benché ARERA pretenda tale adeguamento, occorre dare atto che, in ogni caso, i regolamenti comunali sono elaborati in conformità alla normativa tributaria statale, lasciando aperto il contrasto per il diverso rango delle fonti;

RITENUTO quindi opportuno procedere ad aggiornare il vigente Regolamento TARI (**Allegato n° 1**), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, secondo le modifiche ed integrazioni opportunamente evidenziate nel medesimo, al fine di ottemperare a decorre dal 1° Gennaio 2023 alla disciplina regolatoria di ARERA (sopra illustrata), ancorché nel rispetto delle normativa TARI vigente;

RITENUTO opportuno procedere ad integrare l'Articolo 26 comma 1 nelle lettere b) e c) prevedendo agevolazioni per le Utenze non Domestiche;

VISTO il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria (**Allegato n° 3**) in ottemperanza dell'Art. 239, comma 1, lettera b), n° 7, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;

ACQUISITI:

- il parere del Funzionario del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere del Funzionario Responsabile Finanziario dell'Ente comunale, in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152/2006 T.U.A. e ss.mm.ii.;
- il DPR n. 158/1999;
- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;

Il Presidente Testa apre la discussione sulla proposta di Deliberazione. Interviene la Consigliera Contestabile, la quale rileva due criticità: una di metodo, dal momento che i lavori della Commissione si sono svolti in maniera sbrigativa e non garantendo ai Consiglieri una adeguata organizzazione dei propri impegni personali, in quanto le sedute di Commissione sono state convocate con poco più di 24 ore di anticipo; e una contenutistica, in quanto si aspettava dall'Amministrazione un'illustrazione più politica e meno tecnica. Sollecita, per il futuro, che vengano convocate più sedute di Commissione, al fine di consentire una trattazione più puntuale e approfondita.

L'Assessore Catalini replica.

Al termine degli interventi, oggetto di trascrizione integrale conservata in atti, alla quale si rinvia per il dettaglio dei contenuti, il Presidente chiude la discussione e apre alle dichiarazioni di voto. Non essendoci alcuna dichiarazione di voto, il Presidente pone in votazione il punto, che riporta il seguente esito:

- Favorevoli 16
(Colella, Perandini, Capanna, Crescenzi, Di Matteo, Petrucci, Tomaino, Del Tutto, Mascali, Massanisso, Cucchiella, Di Benedetto, Mastroianni, Biondi, Campagna, Testa)
- Contrari zero
- Astenuti 6
(Balmas, Di Luca, Atzori, Contestabile, Carenza, De Rosa)
- Assenti 3
(Porchetta, Ballico, Gentile)

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di approvare** le modifiche e le integrazioni al Regolamento comunale per l'applicazione del Tributo comunale sui Rifiuti (TARI), di cui alla DCC n. 20 del 16/04/2021 e ss.mm.ii., come evidenziato nell'**Allegato n° 1**, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa;
3. **di dare atto** che, in ragione della modifica di cui al punto precedente, il testo coordinato del Regolamento della disciplina della TARI è quello risultante nell'allegato 2), che è unito alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. **di dare atto** che le modifiche e le integrazioni al Regolamento TARI, come riportate nell'Allegato n° 1, decorrono dal 1° Gennaio 2023;
5. **di prendere atto** del parere rilasciato dall'Organo di Revisione economico-finanziaria del Comune (**Allegato n. 3**), in ottemperanza dell'Art. 239, comma 1, lettera b), n° 7, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
6. **di trasmettere** copia della presente deliberazione e del Regolamento aggiornato (**Allegato n.2**) al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze -, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
7. **di disporre** la pubblicazione sul sito istituzionale del "Regolamento per l'applicazione della Tassa dei Rifiuti Solidi Urbani (TARI) contestualmente alla pubblicazione della presente;

Il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti espressi in forma palese

- Favorevoli 16
(Colella, Perandini, Capanna, Crescenzi, Di Matteo, Petrucci, Tomaino, Del Tutto, Mascali, Massanisso, Cucchiella, Di Benedetto, Mastroianni, Biondi, Campagna, Testa)
- Contrari zero
- Astenuti 6
(Balmas, Di Luca, Atzori, Contestabile, Carenza, De Rosa)
- Assenti 3
(Porchetta, Ballico, Gentile)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Il Presidente del Consiglio
Dott. MAURO TESTA

Il Segretario Generale
DOTTORESSA CLAUDIA TARASCIO

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20, 23-ter e 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD e conservato negli archivi informatici del comune di Ciampino (Roma) ai sensi dell'art. 22 del medesimo Codice della Amministrazione Digitale.



CITTÀ DI CIAMPINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

PROPOSTA N. 3 DEL 24-01-2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL'UFFICIO

Visto con parere **Favorevole**

Ciampino, 24-01-2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

D.ssa Francesca Spirito

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



CITTÀ DI CIAMPINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

PROPOSTA N. 3 DEL 24-01-2023

PARERE CONTABILE

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL'UFFICIO

Visto con parere **Favorevole**

Ciampino, 24-01-2023

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Francesca Spirito

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



CITTÀ DI CIAMPINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 DEL 31-01-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente Deliberazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal **02-02-2023**, pubblicazione n. **124**, come previsto dall'art.124, c. 1, del T.U. n.267/2000 e s.m.i., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa ed è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con nota prot. N. del .

Ciampino, 02-02-2023

Il Segretario Generale
DOTTORESSA TARASCIO CLAUDIA

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20, 23-ter e 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD e conservato negli archivi informatici del comune di Ciampino (Roma) ai sensi dell'art. 22 del medesimo Codice della Amministrazione Digitale.



CITTÀ DI CIAMPINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 DEL 31-01-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ESECUTIVITA'

- ✓ Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31-01-2023 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Ciampino 02-02-2023

Il Segretario Generale
DOTTORESSA CLAUDIA TARASCIO

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20, 23-ter e 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD e conservato negli archivi informatici del comune di Ciampino (Roma) ai sensi dell'art. 22 del medesimo Codice della Amministrazione Digitale.